QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ANNO XXXII N° 23 15 DICEMBRE 2025

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Avviso agli Associati: assunzioni per l'anno 2025.**
3. **Gestione dei rifiuti RENTRI: il via all'iscrizione per le imprese fino a 10 dipendenti.**
4. **"Granaio d'Italia": registrazione obbligatoria delle acquisizioni e delle cessioni di cereali.**
5. **Ingresso lavoratori stranieri in Italia: decreto flussi.**

Confagricoltura Bologna

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.



E' convocata per domenica 25 gennaio 2026, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **martedì 3 febbraio 2026**, alle **ore 9.30**, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2026;
3. Varie ed eventuali.

A seguire, dalle **ore 11.00**, è previsto un **Convegno**, che vedrà la presenza del Presidente di Confagricoltura, *Massimiliano Giansanti*, oltre ad illustri relatori.

Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente
Davide Venturi

2. AVVISO AGLI ASSOCIATI: ASSUNZIONI PER L'ANNO 2025.



Comunichiamo a tutti gli associati che **gli uffici di Confagricoltura** saranno **chiusi** per **festività Natalizia dal 23 al 28 Dicembre e dal 31 al 2 Gennaio 2026 compresi**.

Per le assunzioni/cessazioni **URGENTI** e **denunce di infortunio** il **22 Dicembre** il servizio verrà garantito previo contatto telefonico o via mail ai seguenti riferimenti:

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA	TELEFONO
IMOLA	i.ruggieri@confagricolturabologna.it	051783902
SAN GIOVANNI		
SAN GIORGIO		
BAZZANO		
BOLOGNA		

Per le assunzioni/cessazioni **URGENTI** e **denunce di infortunio** il **30 Dicembre** il servizio verrà garantito previo contatto telefonico o via mail ai seguenti riferimenti:

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA	TELEFONO
IMOLA	i.ruggieri@confagricolturabologna.it	051783902
SAN GIOVANNI		
SAN GIORGIO		
BAZZANO		
BOLOGNA		

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Ricordiamo a tutti gli associati di utilizzare il programma NEWAGRI per la compilazione delle schede di assunzione / cessazione dipendente.

I nostri uffici di zona sono sempre a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria.

(Ufficio Paghe)

3. DIPENDENTI - LEGGE DI BILANCIO 2026: MISURE FISCALI, PREVIDENZIALI E PER IL LAVORO.

Non sono giunte rassicurazioni in merito all'esclusione dall'iscrizione per le aziende agricole, anzi , la Commissione di Bilancio del Senato ha dichiarato l'emendamento, che avrebbe ristretto il perimetro dei soggetti obbligati all'iscrizione , inammissibile, pertanto si ricorda che si apre il terzo e ultimo scaglione di iscrizione al **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) in particolare:

- Per Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 e dipendenti i termini di iscrizione sono **dal 15 Dicembre 2025 al 13 Febbraio 2026**.



<u>Gli imprenditori agricoli sono obbligati all'iscrizione al RENTRI solo ed esclusivamente se producono rifiuti pericolosi anche se in minima quantità</u> (a titolo esemplificativo ma non esaustivo rifiuti pericolosi in agricoltura possono essere i rifiuti da trattori come filtri , olio e batterie...).

Il numero dei dipendenti si calcola in base al numero di persone (presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente), che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Inoltre, va considerato che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative, così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive (ULA); Il titolare e i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga.

Anche le imprese senza dipendenti, ma produttrici di rifiuti pericolosi, sono obbligate a iscriversi.

L'iscrizione prevede il pagamento, tramite PagoPA per ogni unità locale, dei Diritti di segreteria e del contributo annuale.

Si sottolinea inoltre che, pur non modificando la norma, il RENTRI impone, alle imprese agricole come da art. 2135 del codice civile, produttrici di rifiuti pericolosi, l'iscrizione anche se, per adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, possono avvalersi delle semplificazioni previste quali:
a) conservazione progressiva **per tre anni** del formulario relativo al trasporto dei rifiuti
b) conservazione **per tre anni** del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (Accordi di programma).

In sintesi, **<u>per le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi è d'obbligo l'iscrizione , ma non l'utilizzo del portale Rentri</u>**.

Tutte le informazioni sul **Rentri** sono fornite alla pagina ufficiale **<u>https://www.rentri.gov.it/</u>** e sul portale di supporto che fornisce assistenza sull'utilizzo del servizio e risponde alle domande più comuni: **<u>Portale Supporto RENTRI</u>**.

Per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione, potete contattare il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.

(S. Santoni)

4. “GRANAIO D’ITALIA”: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DELLE ACQUISIZIONI E DELLE CESSIONI DI CEREALI.

Si ricorda l’obbligo di gestione del registro di carico e scarico dei cereali, sul portale SIAN, al seguente link **https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali**

I soggetti obbligati alla tenuta di tale Registro, sono esclusivamente le imprese che, **“acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo”** i cereali. Rientrano pertanto nell’obbligo anche gli operatori che raccolgono il prodotto dai propri campi e lo immagazzinano nelle proprie strutture. Sono esentati dall’obbligo di registrazione i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.



Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre di dieci diversi prodotti cerealicoli, per cui sussiste l’obbligo di registrazione (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola), se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:

- 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- 80 tonnellate annue per il mais
- 40 tonnellate annue per l’orzo;
- 60 tonnellate annue per il sorgo;
- 30 tonnellate annue per l’avena;
- 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

Sono registrate le quantità totali (in tonnellate, con dettaglio di due decimali) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).

La registrazione delle operazioni va effettuata entro il **ventesimo** giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni **31 marzo, 30 giugno,30 settembre e 31 dicembre**.

Pertanto, il prossimo trimestre da annotare e comunicare al Sian è quello che va dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2025, **quindi, per evitare sanzioni, le prossime comunicazioni al Sian andranno effettuate entro il 20 gennaio 2026**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:

- le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
- gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
- tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
- i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
- i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

Sanzioni

La norma prevede sanzioni amministrative di importo variabile, da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro, in base al tipo di irregolarità.

Per maggiori informazioni potete consultare il portale SIAN al link:
https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali
oppure potete contattare il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento

(S. Santoni)

5. INGRESSO LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA: DECRETO FLUSSI.

Il 27 novembre 2025 il Senato ha votato la conversione in legge del D.L. 146/2025, relativo a "**Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio**".

La nuova disciplina ha modificato in molte parti il sistema previgente, anche tenendo conto delle novità procedimentali messe in campo con il decreto flussi 2025 e medio tempore sperimentate in concreto.

Onde consentire i controlli antecedentemente al click day è stata confermata la precompilazione delle domande di nulla osta, così come il limite massimo di 3 domande per i datori di lavoro che presentino istanze in autonomia (qualificandosi cioè utenti privati) senza cioè il tramite di intermediari autorizzati.

Prevista la possibilità, per le domande precompilate per i flussi, di verifiche ispettive anticipate da parte dell'I.N.L - Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nelle more procedimentali inerenti sia la conversione del permesso di soggiorno, che in attesa del primo rilascio o del rinnovo sarà possibile per i datori di lavoro l'impiego del lavoratore straniero.



La legge di conversione proroga la sperimentazione (già prevista dal decreto flussi) per gli ingressi al di fuori delle quote, per il triennio 2026-2028 e per un massimo di 10 mila ingressi annui, dei lavoratori extracomunitari addetti all'assistenza di persone ultraottantenni, disabili e bambini da 0 a 6 anni.

Ancora in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2027) sono state previste facilitazioni per l'ingresso in Italia di lavoratori formati all'estero; il soggetto interessato potrà chiedere il visto d'ingresso entro 12 mesi.

Nell'ambito delle regole di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento è stata aumentata, ad un anno, la durata dei permessi di soggiorno in capo alle vittime di sfruttamento cui peraltro è esteso l'Assegno di Inclusione, così come alle vittime di tratta di esseri umani e/o di violenza domestica; sempre in tema sfruttamento la norma ha valorizzato ulteriormente il **Tavolo Caporalato** (*"Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"*) che potrà valersi della partecipazione degli enti religiosi; fissati poi nuovi criteri per l'accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.

Ampliati i termini, 150 giorni dalla richiesta, per l'eventuale rilascio del nulla osta utile al ricongiungimento familiare.

Prevista la possibilità, da parte ministeriale, di definire un contingente triennale di ingressi per soggetti che partecipino a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.

Dal punto di vista procedurale positivo appare l'allungamento del termine sia per la conferma dell' interesse ad assumere da parte del datore di lavoro, che passa da 7 a 15 giorni, sia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (da 8 a 15 giorni dall'ingresso in Italia).

Attualmente le regole inerenti il permesso di soggiorno sono contenute nell'art. 5 del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998); il permesso legittima la permanenza dello straniero nel territorio italiano; il permesso di soggiorno è rilasciato per periodicità variabili in relazione ai motivi del soggiorno.

D'ordinario possono stare nel territorio Italiano i cittadini stranieri, entrati regolarmente, se siano muniti di permesso di soggiorno, o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso di soggiorno o analogo titolo se rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Una volta entrati in Italia tutti gli stranieri debbono richiedere, al questore, il permesso di soggiorno entro otto giorni conformemente alle attività previste dal visto di ingresso.

Non più consentito il permesso di soggiorno "per motivi umanitari" (abrogato dal D.L. 113/2018) che poteva essere rilasciato a stranieri in situazioni di pericolo, vulnerabilità, condizioni di salute o età avanzata, disastri ambientali, o instabilità politica nel Paese di provenienza

PERMESSO DI SOGGIORNO – tipologie

Di seguito le principali tipologie di permessi di soggiorno previste dal testo unico immigrazione:

i. per motivi di lavoro (art. 5);
ii. permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9);
iii. permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (art. 9-bis);
iv. per motivi di protezione sociale (art. 18);
v. per vittime di violenza domestica (art. 18-bis);
vi. per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-bis);
vii. per cure mediche (art. 19, co. 2, lett. d-bis);
viii. per calamità (art. 20-bis);
ix. per investitori (art. 26-bis);
x. per lavoro in casi particolari: attività sportiva, lavoro artistico, giornalisti, infermieri ecc. (art. 27);
xi. per volontariato (art. 27-bis);
xii. per ricerca (art. 27-ter);
xiii. per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE, art. 27-quater);
xiv. per trasferimento intrasocietario – ICT (art. 27-quinques e 27-sexies);
xv. per ricongiungimento familiare (artt. 28-29);
xvi. per studio (art. 39, 39-bis e 39-bis.1);
xvii. per atti di particolare valore civile (art. 42-bis);
xviii. per richiesta asilo (art. 4, D.Lgs. 142/2015) per chi presenta domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
xix. per asilo (art. 23, co. 1, D.Lgs. 251/2007) per i titolari dello status di rifugiato;
xx. per protezione sussidiaria (art, 23, co. 2, D.Lgs. 251/2007);
xxi. per protezione speciale (art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/2005) per il caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale;
xxii. per fini investigativi (art. 2, D.L. 144/2005) per gli stranieri che prestino la lo collaborazione in relazione a reati di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

Parallelamente molto positivo appare il nuovo decreto flussi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre scorso. Per il triennio 2026-2028 infatti sono previste 497.550 quote di cui 164.850 per l'anno 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028 (per lavoro subordinato, autonomo e stagionale); per il lavoro stagionale, anche agricolo, il decreto prevede in specie 88.000 ingressi per il 2026, 89.000 per il 2027 e 90.000 per il 2028.

In particolare per il lavoro stagionale, anche agricolo, per il 2026 sono previsti 12.600 ingressi in favore di cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Per lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan o cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sono previsti dal DPCM, sempre per il 2026, 5.000 ingressi in favore di cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; il DPCM prevede ancora 47.000 ingressi per i lavoratori le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e cioè da Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Numeri similari per il 2027 e 2028. Definite, allo scopo di assicurare un equilibrio tra fabbisogni occupazionali, sostenibilità sociale e contrasto all'irregolarità, le modalità di conversione di alcuni permessi di soggiorno già rilasciati in permessi per lavoro.

Come noto la fase di precompilazione dei moduli di domanda (con l'applicativo disponibile sul portale ALI **https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm** ed accesso consentito a operatori in possesso di identità SPID o CIE) è iniziata il 23 ottobre scorso e si è chiusa alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.

Successivamente le domande saranno da trasmette con modalità telematiche secondo il calendario dei **click** day; i**l primo click day per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale 2026, relativamente al settore agricolo, è previsto per il 12 gennaio 2026**.

Le domande ulteriori per il 2026 potranno essere trasmessi sempre tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno: dalle ore 9.00 del 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico, dalle ore 9.00 del 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia, o li sottoscriveranno nel periodo di vigenza del decreto, dalle ore 9.00 del 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.

Per tutte le informazioni circa la presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote si veda la Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Le novità sono state accolte positivamente da tutte le organizzazioni agricole; secondo Confagricoltura molto positivo appare l'allungamento del termine sia per la conferma dell'interesse ad assumere da parte del datore di lavoro, che passa da 7 a 15 giorni, sia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (da 8 a 15 giorni dall'ingresso in Italia).

Di rilievo ancora le novità che riguardano i lavoratori formati nel Paese di provenienza che potranno contribuire a incentivare ulteriormente questa particolare modalità di ingresso in Italia. In una nota Confagricoltura precisa come in Italia sono un milione gli addetti in agricoltura, di cui 1/3 stranieri, così come il fabbisogno sia di circa 100.000 stagionali annui.

Secondo Cia-Agricoltori Italiani l'approvazione del nuovo Decreto Flussi rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle procedure e nella definizione di una programmazione triennale degli ingressi di lavoratori stranieri nel settore agricolo.

Tuttavia, secondo CIA, permangono gravi criticità nella gestione delle tempistiche necessarie per rispondere ai bisogni reali delle aziende agricole.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**